

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRAGA, DEL BASSO DE CARO, MORASSUT, MORGONI, PELLICANI,
PEZZOPANE**

Disposizioni per il riordino e la promozione delle attività nel settore dei beni usati e del riuso dei prodotti

Presentata il 24 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esiste un ampio settore del mercato dei consumi che si rivolge all'usato. Si tratta, secondo un'indagine della Doxa, di un segmento che vale ben 21 miliardi di euro l'anno; che equivale ad oltre l'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) del nostro Paese. Con questi numeri, il mercato dell'usato ricopre una posizione strategica in termini economici e occupazionali, ma anche un ruolo centrale dal punto di vista ambientale e socio-culturale, essendo l'usato uno degli elementi portanti della politica del riuso così decisiva per la tutela del pianeta.

Dare vita a un sistema di economia circolare rappresenta un cambiamento che coinvolge aspetti normativi, produttivi, organizzativi e distributivi, richiede un nuovo approccio culturale e implica una ricaduta significativa sulla vita quotidiana dei citta-

dini europei e sulle abitudini di milioni di consumatori. Per questo il Consiglio dell'Unione europea ha approvato definitivamente il 22 maggio 2018 il pacchetto di misure sull'economia circolare, composto dalla comunicazione « L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare » (COM(2015) 614 final), con annesso cronoprogramma, accompagnata da 4 proposte legislative per la revisione delle direttive dell'Unione. In tale occasione, la relatrice Simona Bonafè (Pd) ha dichiarato che « in tema di economia circolare e di riduzione e riutilizzo dei rifiuti l'Europa sta dando un grande esempio a tutto il mondo. Adesso tocca ai singoli Stati dimostrare che la salvaguardia dell'ambiente, il risparmio delle materie prime, prospettive di *new business* per le imprese

e risparmi per i cittadini non sono priorità soltanto a parole, ma nei fatti ».

In pratica, l'obiettivo è quello di coniugare i principi di sostenibilità ambientale con l'efficienza nell'uso delle risorse e delle opportunità, tracciando le linee di un modello di crescita economica intelligente che valorizzi il capitale naturale, faccia buon uso delle risorse e minimizzi gli sprechi.

Secondo le stime del comitato scientifico della Rete degli operatori nazionali dell'usato (ONU), il settore dell'usato italiano coinvolge circa 100.000 persone. Dentro questo mondo, un ruolo più specifico viene giocato dai cosiddetti « operatori dell'usato per conto di terzi », una realtà dell'usato più strutturata, con caratteristiche più commerciali.

Un mercato con 100.000 operatori e con 21 miliardi di euro di giro di affari che, al momento, è oggetto di una regolamentazione farraginosa, complessa, disorganica, penalizzante e con mutevoli interpretazioni.

Questo spinge spesso gli operatori a rimanere confinati nell'informalità oppure in un'area di incertezza che non consente agli stessi di strutturare tutte le loro potenzialità.

Ad esempio, un operatore dell'usato che opera per conto di terzi non ha un codice ATECO di riferimento che gli permetta di presentare studi di settore tarati per la sua attività né un codice dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) adatto; non ha una tabella identificativa di riferimento che gli permetta di pagare una somma equa in termini di tariffa per i rifiuti dal momento che spesso i comuni equiparano questa attività a un negozio commerciale tradizionale, non considerando che, oltre agli imballaggi non prodotti, il tipo di attività garantisce un'efficace prevenzione dei rifiuti direttamente nel territorio locale. Sconta, inoltre, un regime dell'IVA anomalo, con un'ulteriore tassazione del 22 per cento sulle provvigioni generate dalla vendita di un prodotto che ha già scontato l'IVA al momento dell'acquisto come nuovo. Eppure, per restare sull'usato organizzato per conto di terzi, questi negozi sono il primo anello nella filiera della gestione del ciclo integrato dei

rifiuti in quanto, grazie alla loro efficace opera di distrazione di potenziali rifiuti dalle isole ecologiche e selezionando i beni che possono essere rivenduti, permettono il riutilizzo delle risorse, generando un'economia di tipo locale che garantisce posti di lavoro. Basti pensare che un solo negozio di usato per conto di terzi, di medie dimensioni, in un anno, per la sola categoria dell'abbigliamento, genera un risparmio di 128 tonnellate di anidride carbonica (CO₂) e di 1.835 metri cubi di acqua.

In mancanza di una normativa organica, da più parti negli ambienti dell'usato organizzato, e in modo particolare dalla Rete ONU, sono arrivati spunti di riflessione e anche bozze articolate di proposte normative.

La presente proposta di legge, redatta per molti aspetti proprio sulle questioni sollevate e proposte dagli operatori, ha l'obiettivo di normare e di riconoscere l'attività degli operatori dell'usato.

Nel capo I, all'articolo 1 sono previste le definizioni: sono definiti beni usati tutti i beni mobili materiali non registrati, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto; sono definiti operatori dell'usato i soggetti che svolgono attività concernenti la distrazione, la raccolta, la selezione, la riparazione, il restauro, la preparazione per il riutilizzo e la commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, di beni usati.

All'articolo 2 si istituisce il Consorzio nazionale del riuso, un organismo senza scopo di lucro composto da rappresentanti degli operatori dell'usato, il cui statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il Consorzio ha compiti ben definiti di promozione del riuso, di predisposizione delle politiche e di definizione di accordi di programma con gli enti locali e con la pubblica amministrazione sul tema del riuso, diventando, così, l'interlocutore unico per questi temi.

All'articolo 3 è stabilita la disciplina commerciale per gli operatori dell'usato. Si svincola la vendita di beni usati dall'auto-

rizzazione preventiva; si definisce l'operatore ambulante dell'usato; si identifica anche una fascia debole dell'operatore dell'usato, un soggetto svantaggiato, con procedura e trattamento speciali.

All'articolo 4 si interviene nel campo fiscale. Si fissa il principio per il quale, considerata la natura di pubblica utilità del settore del riuso, l'operatore ha diritto ad agevolazioni, incentivi e defiscalizzazioni, anche al fine di favorire l'emersione del settore. Si prevede l'istituzione di uno specifico codice ATECO per i negozi per conto di terzi da parte delle attività competenti. Si equipara il regime dell'IVA dell'usato a quello agevolato già esistente concesso ai rottami.

All'articolo 5 si fissa una norma di garanzia sulla tracciabilità dei beni usati, che devono essere registrati con i dati identificativi di chi li ha ceduti.

All'articolo 6 si normano i mercati dell'usato.

Il capo II interviene, invece, sugli aspetti ambientali e urbanistici, trattando di rifiuti e di autorizzazioni per l'insediamento nei territori urbani.

Il capo III affronta gli aspetti sociali della pratica del riuso, con riferimento alle politiche del lavoro e alle politiche culturali e di sensibilizzazione ambientale.

Il capo IV riconosce il valore ambientale del riuso e fissa obiettivi di riduzione delle emissioni legate a questa pratica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini di cui alla presente legge si definiscono:

a) beni usati, i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni;

b) operatori dell'usato, i soggetti che svolgono attività concernenti la distrazione, la raccolta, la selezione, la riparazione, il restauro, la preparazione per il riutilizzo e la commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, di beni usati, nonché l'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e di mercati dell'usato.

ART. 2.

(Consorzio nazionale del riuso).

1. È istituito il Consorzio nazionale del riuso, organismo con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro composto da rappresentanti degli operatori dell'usato e da un rappresentante, con diritto di voto, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Consorzio è dotato di uno statuto approvato, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consorzio nazionale del riuso provvede ai mezzi finanziari necessari per l'esercizio dei suoi compiti con i proventi delle attività promosse e con i contributi dei consorziati.

3. Il Consorzio nazionale del riuso ha i seguenti compiti:

a) promuovere, ai fini del riuso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la differenziazione nella gestione dei rifiuti favorendo, di concerto con le pubbliche amministrazioni interessate, la selezione e la diversificazione degli oggetti, in modo da permettere agli operatori dell'usato nonché ad altre categorie interessate un più facile accesso a beni riutilizzabili;

b) fornire pareri in materia di riuso e di mercati dell'usato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con obbligo di motivazione da parte di quest'ultimo in caso di decisione difforme dai pareri forniti;

c) partecipare a un tavolo di lavoro permanente sul riuso dei prodotti con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo indicazioni utili alla realizzazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

d) predisporre e coordinare la definizione di accordi di programma con regioni, enti locali, consorzi e aziende municipalizzate operanti nel settore della gestione dei rifiuti al fine di favorire la valorizzazione dei mercati dell'usato e la creazione di un sistema integrato per la distrazione, il trasporto e lo stoccaggio dei beni destinati alla filiera del riuso;

e) garantire il necessario raccordo tra le associazioni di categoria, gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni;

f) favorire la costruzione e la ristrutturazione di filiere locali dell'usato nonché la costruzione di reti commerciali in grado

di assorbire i prodotti degli impianti di preparazione per il riutilizzo o dei centri del riuso accreditati;

g) organizzare, in accordo con lo Stato, le regioni, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni interessate, campagne dirette a diffondere la conoscenza del riuso, favorendo la corretta partecipazione dei cittadini alle attività degli operatori dell'usato;

h) predisporre accordi di programma, iniziative e azioni diretti all'orientamento professionale, alla formazione professionale e alla formazione professionale continua nonché alla comunicazione e all'educazione ambientale.

ART. 3.

(Disciplina sul commercio).

1. L'attività di vendita di beni usati è libera e non necessita dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Rimane salva la facoltà degli operatori dell'usato di chiedere l'autorizzazione all'attività di vendita presso aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, assegnato dal comune ai sensi del citato articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. È istituita la figura dell'operatore dell'usato ambulante. Tale figura può operare:

a) attraverso concessioni di posteggio individuale;

b) in forma itinerante esclusiva, attraverso la partecipazione a manifestazioni e a mercati organizzati dagli enti o dagli organismi collettivi di cui al comma 4.

3. Nell'ambito degli operatori dell'usato, al fine di rimuovere le condizioni di povertà e di esclusione sociale, è istituita la figura dell'operatore dell'usato di fascia debole, individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzata

dall'esiguità del volume di affari e dallo stato di necessità che rende impossibile al soggetto di dotarsi della forma giuridica d'impresa. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, tale figura si considera coincidente con quella di lavoratore svantaggiato definito ai sensi dell'articolo 2, numero 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con ricavi derivanti dall'attività di commercio di beni usati non superiori a 5.000 euro annui.

4. Per i mercati di nuova apertura, ai fini della valorizzazione ecologica dei mercati dell'usato, ai sensi dell'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, l'occupazione di suolo pubblico a scopo di commercio di beni usati può essere estesa in favore di associazioni, cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organismi di carattere collettivo, in qualità di enti organizzatori del mercato stesso. Tali enti, in accordo con la pubblica amministrazione e con il Consorzio nazionale del riuso, s'impegnano a garantire criteri di trasparenza e di equità nell'insediare i singoli operatori. Le regioni e gli enti locali interessati stabiliscono i criteri per l'assegnazione degli spazi e le regole per l'uso degli stessi, previo accordo con il Consorzio nazionale del riuso, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. Gli operatori dell'usato hobbisti hanno diritto a partecipare fino a un massimo di dodici manifestazioni all'anno. Sono considerati tali gli operatori che hanno ricavi inferiori a 2.000 euro l'anno.

ART. 4.

(Provvedimenti fiscali).

1. In quanto di pubblica utilità il settore dei beni usati e del riuso dei prodotti beneficia di specifiche misure di agevolazione, incentivo e defiscalizzazione, ai sensi del presente articolo, anche al fine di favorire l'emersione del medesimo settore.

2. Ai fini di cui alla presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con proprio decreto, istituisce uno specifico codice ATECO, nell'ambito del codice ATECO 46.19 relativo agli intermediari del commercio di vari prodotti, per il commercio di beni usati per conto di terzi.

3. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto agli operatori dell'usato. Al fine di rendere omogeneo a livello nazionale il coefficiente di riduzione di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati criteri omogenei minimi di agevolazione applicabili dagli enti locali. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente comma.

4. Le organizzazioni riconosciute come enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le farmacie e le parafarmacie, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i negozi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e i comuni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona, di abbigliamento, di mobilio, di giocattoli e di farmaci, nonché gli operatori dell'usato individuati dallo specifico codice ATECO istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di

conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.

5. Gli operatori dell'usato ambulante con un reddito annuo non superiore a 15.000 euro che esercitano l'attività esclusivamente in forma itinerante hanno diritto a un regime fiscale agevolato, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli operatori dell'usato hobbisti sono tenuti al versamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo totale della tassa sui rifiuti (TARI) in caso di partecipazione a manifestazioni organizzate dei comuni. La somma per la TARI è versata in anticipo al comune, che provvede a devolvere la quota di competenza allo Stato e alla regione.

7. Tenuto conto del positivo impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle attività del settore dei beni usati e del riuso dei prodotti, nonché della sua importanza e strategicità per lo sviluppo socio-economico locale, il regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'immissione in commercio dei beni usati e dei servizi ad esso collegati è equiparato al regime dell'IVA stabilito per i rottami ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Gli operatori dell'usato ambulanti di fascia debole sono esentati dal pagamento di ogni imposta, tassa o tributo, comunque denominati, relativi alla loro attività.

9. Le azioni condotte dall'operatore dell'usato al fine di porre il bene usato nella condizione di poter essere reimmesso nel circuito commerciale sono considerate sussidiarie all'attività svolta ai fini del regime fiscale.

ART. 5.

(Obblighi in materia di tracciabilità dei beni usati).

1. Ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e di riciclaggio previsti dagli articoli 648 e 648-bis del codice penale, gli operatori dell'usato sono tenuti a raccogliere i dati identificativi, costituiti dal nominativo, dalla data e dal luogo di nascita,

dalla residenza e dal recapito telefonico, dei propri danti causa nelle cessioni di beni usati in conto proprio per un valore superiore a 300 euro per singola transazione e comunque per un valore di 50 euro per ogni singolo bene trattato. I dati raccolti devono essere messi a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, ove richiesto, e sono conservati per un periodo minimo di cinque anni dalla data della transazione.

ART. 6.

(Mercati dell'usato).

1. L'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-*sexies*. — *(Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato)*. — 1. Il Consorzio nazionale del riuso può avviare, di concerto con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali competenti, progetti per il recupero e lo sviluppo dei mercati dell'usato, provvedendo altresì a segnalare eventuali spazi pubblici per realizzare nuovi mercati. I progetti sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali e imprenditoriali interessate e vi possono partecipare, in qualità di espositori, tutti gli operatori dell'usato.

2. Gli enti locali provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato tenendo conto dei mercati già esistenti e, al fine di favorire la nascita di nuovi mercati dell'usato, ogni comune si impegna a predisporre un'area pari a 15 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli *standard* minimi che i mercati dell'usato devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

2. Ai fini della presente legge sono definiti mercati dell'usato:

a) i mercati storici esistenti da più di cinquanta anni e caratterizzati da una continuità merceologica dell'usato;

b) le fiere e i mercati caratterizzati da una varietà merceologica dell'usato;

c) le fiere e i mercati caratterizzati dall'unitarietà merceologica dei beni usati, quali fiere e mercati del libro, del fumetto, del disco e del *design*;

d) le aree di libero scambio, che hanno una finalità d'inclusione sociale e che sono realizzate per permettere l'attività degli operatori dell'usato di fascia debole.

3. Al fine di favorire l'attività e il rinnovamento dei mercati dell'usato, contribuendo a una migliore visibilità del settore, le pubbliche amministrazioni stabiliscono con apposita delibera le quote da riservare agli operatori dell'usato professionisti, hobbisti e di fascia debole, allo scopo di permettere la rotazione degli stessi, nel rispetto del fabbisogno territoriale degli stessi operatori e previo accordo con il Consorzio nazionale del riuso.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E URBANISTICA

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina in materia di centri di raccolta e istituzione di un sistema integrato di gestione).

1. Ai fini del presente articolo e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 183, comma 1, lettere *q)* e *r)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende per riutilizzo qualsiasi operazione attra-

verso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti e per preparazione per il riutilizzo si intendono le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso le quali i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio del Consorzio nazionale del riuso, provvede alla definizione di un catalogo esemplificativo di prodotti e di rifiuti di prodotti sottoposti a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo, nonché all'individuazione di criteri semplificati per la preparazione per il riutilizzo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può discostarsi dal parere fornito dal citato Consorzio solo mediante adeguata motivazione.

2. Al fine di facilitare la prevenzione nella produzione dei rifiuti garantita dalla filiera degli operatori dell'usato, i rifiuti domestici classificati come urbani di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non perdono tale classificazione di origine se sono conferiti al sistema di raccolta dagli operatori dell'usato accreditati mediante un accordo quadro tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Consorzio nazionale del riuso. Le modalità di conferimento sono analoghe a quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte di distributori, installatori e riparatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con il vincolo di accertamento della provenienza geografica.

3. Nei centri di raccolta, oltre alle già previste attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, di trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, è previsto lo svolgimento di attività di

intercettazione e differenziazione delle frazioni riutilizzabili da avviare a preparazione per il riutilizzo in appositi impianti. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, prevedendo che presso ogni centro di raccolta sia organizzata un'area destinata alla separazione delle frazioni riutilizzabili, al fine di non riciclare oggetti suscettibili di essere riutilizzati e garantendo il loro non deterioramento.

4. Le pubbliche amministrazioni possono promuovere raccolte dedicate o metodi di raccolta che, compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche, consentano la destinazione dei rifiuti alla preparazione al riutilizzo in attuazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dalla legislazione vigente. A tale scopo possono essere previsti gli adeguamenti tecnici necessari presso i centri di raccolta e l'istituzione di servizi di raccolta innovativi. I comuni e i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti organizzano la filiera locale del riuso in accordo con le reti locali di riuso e di riparazione accreditate, che rappresentano attività commerciali, associazioni di operatori dell'usato, operatori hobbisti, organizzatori di mercati dell'usato, cooperative ed enti di solidarietà.

ART. 8.

(Insediamento degli operatori dell'usato nel territorio urbano).

1. Ai fini urbanistici è riconosciuta la natura di pubblica utilità delle attività degli operatori dell'usato. Tali attività sono insediabili, a parità di condizioni, in spazi a destinazione urbanistica di tipo produttivo-artigianale tenuto conto della funzione primaria e prevalente di distrazione dallo smaltimento dei rifiuti, di riparazione e di trasformazione di beni usati, finalizzata al mantenimento e all'espansione delle potenzialità economico-produttive del territorio.

2. Nell'ambito dei piani regolatori generali, previo parere delle associazioni di ca-

tegoria, è prevista la localizzazione di aree da destinare a parcheggi, magazzini e altri servizi indispensabili allo svolgimento dell'attività di rivendita e di intermediazione di beni usati nelle zone a matrice produttiva artigianale al fine di favorire l'espansione delle attività degli operatori dell'usato.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE

ART. 9.

(Lavoro e formazione).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'inserimento nei programmi dedicati all'orientamento e alla formazione professionali, di adeguate informazioni sulle attività del settore dei beni usati e sul riuso dei prodotti, nonché alla promozione di tali attività mediante il sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, i servizi di orientamento al lavoro e di creazione d'impresa e ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Consorzio nazionale del riuso, individua gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi stanziati dall'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazione in materia di lavoro e di formazione professionale.

ART. 10.

(Educazione e sensibilizzazione ambientali).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento nei programmi dedicati alla prevenzione della produzione dei rifiuti e all'educazione e alla comunicazione ambientali di azioni e di interventi sulle attività del settore del-

l'usato, sul riuso e sulla preparazione per il riutilizzo.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Consorzio nazionale del riuso, individua gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi stanziati dall'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazione in materia di politiche educative e di sensibilizzazione di carattere ambientale.

ART. 11.

(Spazi per il deposito e lo scambio di merci ai fini dell'inclusione sociale).

1. Gli enti locali, d'intesa con il Consorzio nazionale del riuso e compatibilmente con gli spazi a disposizione, provvedono a mettere a disposizione zone per il deposito e per lo scambio di beni usati ai fini dell'inclusione sociale.

CAPO IV

OBIETTIVI DEL RIUSO

ART. 12.

(Obiettivi del riuso).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Consorzio nazionale del riuso e in conformità alle norme dell'Unione europea, fissa obiettivi quantitativi di riuso e di preparazione per il riutilizzo, nonché di riduzione di emissioni di anidride carbonica a seguito dello sviluppo del settore dei beni usati e del riuso dei prodotti. A tali fini, le relative attività possono essere considerate quali certificati verdi o bianchi.



18PDL0024010